

CAMERA DEI DEPUTATI N. 455

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA,
SANTI, FOA, MONTAGNANA, MAGLIETTA, LOPARDI**

Annunziata il 3 dicembre 1953

Interpretazione autentica dell'articolo 2108 del Codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce quella che fu presentata nella scorsa legislatura col n. 2931 e che cadde per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Ripetiamo i brevi motivi con cui la medesima proposta venne illustrata in quella sede.

Il diritto dei lavoratori a percepire una retribuzione maggiorata per le ore di lavoro prestate oltre le 8 ore, che costituiscono la durata massima normale della giornata di lavoro, è soggetto frequentemente a contestazioni, specie nei casi in cui qualche norma speciale (ad esempio quella dell'articolo 8 del decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1768, per le attività stagionali) permetta l'adozione di orari di dieci ore giornalieri. Si sostiene, infatti, da taluno, che quando la legge consenta la giornata di 10 ore, sia questo l'orario che — per quel particolare caso — deve considerarsi normale, con la conseguenza che non si applicherebbe alla nona e decima ora il 1° comma dell'articolo 2108 del Codice civile, che dà diritto al prestatore di lavoro, in caso di prolungamento dell'orario normale, di percepire, per le ore straordinarie, l'aumento della retribuzione.

È evidente che tale interpretazione sia errata, perché, anche se, per speciali ragioni, la legge possa autorizzare una deroga a quella che è la norma generale in tema di durata della giornata di lavoro, la norma è pur sempre quella delle 8 ore; e basti considerare le ragioni di carattere — più che sociale — fisiologico che hanno consigliato, nel mondo intero, l'adozione della giornata lavorativa di 8 ore, per convincersi che il legislatore non ha potuto voler confondere, nel dettare l'articolo 2108 del Codice civile, la regola con l'eccezione; e, quando si è riferito all'«orario normale», ha voluto proprio riferirsi a quello di 8 ore.

Di questo avviso è anche una parte della giurisprudenza; ma poiché, sul punto in questione, sorgono sempre numerosissime controversie, che non solo cagionano un grave spreco di attività giurisdizionale, ma arrecano anche turbamento nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, appare opportuno che il legislatore provveda ad eliminare questo danno interpretando autenticamente la norma controversa nel giusto senso.

Pertanto, raccomandiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2108 del Codice civile si interpreta nel senso che le ore di lavoro straordinario, per cui è dovuto al lavoratore un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, sono quelle che superano le 8 ore giornaliere, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa prestata ed alle eventuali deroghe legalmente consentite alla durata massima normale della giornata di lavoro stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.